

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 403/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 446 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Sergio PELLISSIER, e della società AC CHIEVO VERONA SSD, avente ad oggetto la seguente condotta:

Sergio PELLISSIER, dirigente e Responsabile del Safeguarding tesserato per la società A.C. Chievo Verona S.S.D. A.R.L. all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 4, comma 1 lett. e), e dagli artt. 9, comma 1 e 11, comma 1, del Regolamento F.I.G.C. per la Prevenzione ed il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni, per avere lo stesso, nella sua qualità di Responsabile del Safeguarding della società A.C. Chieoverona S.S.D. A.R.L., presa conoscenza di gravi e ripetuti episodi di abuso psicologico connotati da un evidente matrice denigratoria ed umiliante, omesso di garantire la corretta attuazione della normativa sopra richiamata, prevedendo l'attivazione di protocolli adeguati, a fronte dei comportamenti posti in essere da un atleta tesserato per la società A.C. Chieoverona S.S.D. A.R.L.;

AC CHIEVO VERONA SSD, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva per la quale all'epoca dei fatti erano tesserati i soggetti avvisati nel presente procedimento;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Sergio PELLISSIER,
 - Società AC CHIEVO VERONA SSD, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Pietro Laterza;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Sergio PELLISSIER,
 - € 1.500,00 (millecinquecento/00) di ammenda per la società AC CHIEVO VERONA SSD;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 MARZO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina